

**ATTO COSTITUTIVO ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA  
COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE DENOMINATA "TREQUANDA SOLeNERGIA 1"**

L'anno 2024 il giorno 31 del mese di Ottobre presso la sede del Comune di Trequanda sita in Trequanda (SI) Piazza Garibaldi n. 8, si sono riuniti i Signori:

- Andrea Francini, nato a Sinalunga (SI) il 21/07/1968 residente in Sinalunga (SI) Via Gobetti n. 3 Codice Fiscale FRNNDR68L21A468U, il quale agisce in qualità di legale rappresentante del Comune di Trequanda con sede in Trequanda (SI) Piazza Garibaldi n. 8 C.F. 81002840528, P.I. 00617280524, a ciò autorizzato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 30/10/2024, immediatamente esecutiva;
- Martin Moser, nato a Linz (Austria) il 18/11/1982, residente in Trequanda (SI) Loc. Belsedere n. 1 Codice Fiscale MSRMTN82S18Z102K, in qualità di Amministratore Unico della Sustainable Srl Società Agricola con sede in Trequanda (SI) Loc. Belsedere, con codice fiscale e partita IVA n. 01555880523;
- Brigitte Starczewski nata a München - (Germania) il 26/07/1945 e residente in Trequanda (SI) Via Podere Casanova n. 18 Codice Fiscale STRBGT45L66Z112O;
- Mauro Cossa nato a Siena il 16/03/1982, residente in Rapolano Terme (SI) Via Podere San Martino n. 54 Codice Fiscale CSSMRA82C16I726J, il quale interviene in qualità di titolare dell'Az. Agr. Cossa Mauro con sede in Rapolano Terme (SI), Podere San Martino n. 54;

I comparenti convengono e stipulano quanto segue:

**Articolo 1**

I comparenti dichiarano di voler costituire, come effettivamente costituiscono, un soggetto giuridico, nella forma di Associazione non riconosciuta, Comunità Energetica Rinnovabile denominata "TREQUANDA SOLeNERGIA 1" (di seguito "Associazione") corrente nella sede comunale di Trequanda sita in Trequanda (SI) Piazza Garibaldi n. 8.

L'associazione senza scopo di lucro è aperta alla partecipazione esterna e volontaria, di tutti coloro che decidono di aderire e ne abbiano i requisiti.

È un soggetto autonomo ed effettivamente controllato dai membri facenti parte della configurazione interna alla medesima Comunità energetica.

**Articolo 2**

L'Associazione, nel rispetto della normativa vigente in materia, ha come oggetto la realizzazione di una Comunità Energetica Rinnovabile prevista dall'art. 42-bis del Decreto-legge 162/2019, convertito nella Legge 28 febbraio 2020 n. 8, dall'art.31 del D. lgs n.199/2021 di attuazione della Direttiva 2018/200 sulla promozione dell'uso di energia, dal Testo Integrato per l'Autoconsumo Diffuso approvato da ARERA con delibera 727/2022/R/eel, dal Decreto MASE n. 414 del 07.12.2023, pubblicato in data 23.01.2024 attuativo delle C.E.R. che stimola la nascita e lo sviluppo delle Comunità Energetiche rinnovabili e dell'autoconsumo diffuso e in ossequio alle Regole operative GSE sulle CER e autoconsumo approvate in data 23.02.2024.

L'obiettivo dell'Associazione è di fornire benefici ambientali, economici e sociali a livello di comunità ai suoi membri e alle aree locali in cui opera la comunità, promuovendo l'installazione di impianti a fonte rinnovabile e la riduzione dei costi energetici degli associati all'interno degli ambiti territoriali dalla normativa sopra richiamata. In particolare, le iniziative che si propone di perseguire in favore di propri associati, vertono principalmente sull'approvvigionamento a prezzi accessibili di energia da fonti specifiche, come le rinnovabili, per i membri o i soci, piuttosto che privilegiare il fine di lucro, mettendo in relazione tutti i consumatori che vogliono partecipare direttamente alla produzione, al consumo o alla condivisione dell'energia, all'accumulo e la cessione di energia rinnovabile ai fini dell'autoconsumo e alla riduzione della povertà energetica e sociale.

In dettaglio l'Associazione ha come scopo:

1. La tutela dell'ambiente;
2. Il risparmio energetico;
3. La diffusione delle fonti di energia rinnovabile;
4. La produzione di energia sul territorio;
5. L'autosufficienza energetica;
6. Contrasto alla povertà energetica.

*Andrea Francini*

*Mauro Cossa*

*Brigitte Starczewski*

A tal fine la comunità potrà partecipare alla realizzazione di fonti rinnovabili, alla distribuzione, alla fornitura, al consumo, all'aggregazione, allo stoccaggio dell'energia, ai servizi di efficienza energetica, o a servizi di ricarica per veicoli elettrici o fornire altri servizi energetici ai suoi membri o soci, in conformità e, secondo quanto ammesso dalla legislazione o regolazione normativa statale.

L'Associazione potrà, inoltre, svolgere anche le seguenti attività:

- sostenere progetti innovativi finalizzati alla produzione di energia rinnovabile a basso impatto ambientale, all'aumento dell'efficienza energetica e alla costruzione di sistemi sostenibili di produzione energetica e di uso dell'energia, attraverso l'impiego equilibrato delle risorse del territorio di riferimento;
- avviare per conto dell'Associazione la richiesta per l'ottenimento dei benefici previsti dal servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia condivisa secondo le disposizioni vigenti (normativa in evoluzione)
- stipulare accordi e convenzioni con l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) e i gestori della rete di distribuzione e trasmissione, al fine di ottimizzare la gestione, l'utilizzo delle reti di energia e l'accesso non discriminatorio ai mercati dell'energia;
- avviare e stipulare protocolli d'intesa con le scuole inserite nell'Associazione volti a sensibilizzare gli studenti e ad ispirare modifiche comportamentali in grado di influenzare la più ampia comunità sociale attraverso la famiglia e gli amici. Il protocollo di intesa avrà come obiettivo la partecipazione degli studenti alle modalità di utilizzo dell'energia per la riduzione della povertà energetica e sociale;
- la prestazione di qualsiasi servizio comunque collegato all'attività di cui ai precedenti punti.

L'Associazione non può costituire l'attività commerciale e industriale principale degli associati ed è consentito ai soggetti di recedere in ogni momento e uscire dalla configurazione, fermi restando eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, che devono comunque risultare equi e proporzionati.

### Articolo 3

L'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione sono disciplinati dalle norme dello Statuto che, composto di n. 22 articoli, e che approvato dalle parti, si allega al presente atto sotto la lettera "A" firmato come per legge.

### Articolo 4

La durata dell'Associazione è fissata a tempo indeterminato. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

### Articolo 5

Possono essere soci tutti coloro che si trovano in possesso dei requisiti previsti dalla normativa di settore e dallo Statuto dell'Associazione.

In particolare, possono essere Soci: persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), enti territoriali o autorità locali, ivi incluse, ai sensi dell'art. 31, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 199/21, le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, titolari di una utenza per l'approvvigionamento della energia elettrica con punto di connessione sotteso alla medesima cabina di trasformazione primaria.

I membri dell'Associazione mantengono i diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio fornitore di energia. Sarà consentito agli associati, clienti finali, di recedere in ogni momento dalla Comunità Energetica, fermo restando eventuali corrispettivi concordati, in caso di recesso anticipato, che devono risultare equi e proporzionati.

### Articolo 6

Per lo svolgimento delle proprie attività l'Associazione usufruirà dei mezzi finanziari provenienti dagli incentivi della condivisione di energia, dalla vendita di energia relativa ai propri impianti, dai contributi volontari di singoli e di enti pubblici e privati, da donazioni e lasciti, come meglio specificato nello Statuto. Sarà costituito un fondo di dotazione con versamenti spontanei da parte degli aderenti.

## Articolo 7

A comporre il primo Consiglio Direttivo sono nominati i Signori che svolgeranno l'incarico gratuitamente:

- Presidente della CER Andrea Francini, nato a Sinalunga (SI) il 21/07/1968 residente in Sinalunga (SI) Via Gobetti n. 3 Codice Fiscale FRNNDR68L21A468U
- Vicepresidente Mauro Cossa nato a Siena il 16/03/1982, residente in Rapolano Terme (SI) Via Podere San Martino n. 54 Codice Fiscale CSSMRA82C16I726J
- Tesoriere Martin Moser, nato a Linz (Austria) il 18/11/1982, residente in Trequanda (SI) Loc. Belsedere n 1 Codice Fiscale MSRMTN82S18Z102K;

che accettano la carica e, seduta stante, confermano la nomina.

Svolgerà il ruolo di Referente la CER stessa nella persona del Presidente che svolgerà tutte le funzioni amministrative relative al riparto di energia e incasso incentivi verso il GSE e i soci della CER e ogni altra vicenda relativa alla vita dell'associazione.


Essi dureranno in carica secondo quanto stabilito dallo Statuto e verranno sostituiti con le modalità ivi previste.

Il Consiglio Direttivo come sopra composto convoca la prima assemblea entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione del presente atto.

## Articolo 8


Le spese, le imposte e le tasse del presente atto sono a carico dell'associazione, il presente atto viene approvato e sottoscritto dai presenti con l'allegato Statuto

Andrea Francini



**Sustainable S.r.l. Società Agricola**

Martin Moser



Località Belsedere

53020 Trequanda, SI, Italy

Brigitte Starczewski



p.IVA:01555880523 SDI:W7YVJK9

Mauro Cossa



## AUTENTICA DI FIRME

Rep. N. 1088

### AUTENTICA DI FIRMA

Io dottoressa Luana DELLA GIOVAMPAOLA, Segretario Generale del Comune di Trequanda (Si) e domiciliata per la carica presso il Comune di Trequanda, Piazza Garibaldi n° 8, abilitata ad autenticare le scritture private di cui è parte il Comune ai sensi dell'art. 97, IV comma, lett. c) del D.Lgs. 267/2000, certifico che i signori:

- Andrea Francini, nato a Sinalunga (SI) il 21/07/1968;
- Martin Moser, nato a Linz (Austria) il 18/11/1982;
- Brigitte Starczewski nata a München - (Germania) il 26/07/1945;
- Mauro Cossa nato a Siena il 16/03/1982,;


della cui identità personale io Segretario Comunale sono certa, hanno alla mia presenza e vista, sottoscritto con firma autografa il presente atto e l'allegato statuto.

Io Segretario comunale procedo all'autentica del presente atto negoziale in quanto il contenuto non è in contrasto con l'ordinamento giuridico

Trequanda, 31 Ottobre 2024.

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Luana DELLA GIOVAMPAOLA



# **STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "TREQUANDA SOLeNERGIA 1"**

## **TITOLO PRIMO**

### **DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO SOCIALE E DURATA**

#### **Art. 1 - DENOMINAZIONE**

È costituita, ai sensi del Codice Civile, su iniziativa promotrice del Comune di Trequanda la comunità energetica rinnovabile denominata "TREQUANDA SOLeNERGIA 1", di seguito detta anche Associazione o Associazione non riconosciuta.

#### **Art. 2 - SEDE**

L'Associazione ha sede in Trequanda (SI) presso il Palazzo Municipale in Piazza Garibaldi n. 8.

#### **Art. 3 – OGGETTO SOCIALE**

L'Associazione non riconosciuta è retta ed opera secondo principi democratici e persegue finalità ambientali, civiche, solidaristiche e di utilità sociale, senza fine di lucro, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, delle attività previste per la Comunità Energetica Rinnovabile dall'art. 42-bis del Decreto-legge 162/2019, convertito nella Legge 28 febbraio 2020 n. 8, dall'art.31 del D. lgs n.199/2021 di attuazione della Direttiva 2018/2001, Consiglio Direttivo. RED II, sulla promozione dell'uso di energia, e dal Decreto MASE n. 414 del 07.12.2023, pubblicato in data 23.01.2024 attuativo delle C.E.R. che stimola la nascita e lo sviluppo delle Comunità Energetiche rinnovabili e dell'autoconsumo diffuso e in ossequio alle Regole operative GSE sulle CER e autoconsumo approvate in data 23.02.2024.

L'Associazione non riconosciuta realizza delle attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e/o aderenti.

L'obiettivo dell'Associazione è di fornire benefici ambientali, economici e sociali a livello di comunità ai suoi membri e alle aree locali in cui opera la comunità, promuovendo l'installazione di impianti a fonte rinnovabile e la riduzione dei costi energetici degli associati all'interno degli ambiti territoriali dalla normativa sopra richiamata. In particolare, le iniziative che si propone di perseguire in favore di propri associati, vertono principalmente sull'approvvigionamento a prezzi accessibili di energia da fonti specifiche, come le rinnovabili, per i membri o i soci, piuttosto che privilegiare il fine di lucro, mettendo in relazione tutti i consumatori che vogliono partecipare direttamente alla produzione, al consumo o alla condivisione dell'energia, all'accumulo e la cessione di energia rinnovabile ai fini dell'autoconsumo e alla riduzione della povertà energetica e sociale. In particolare, l'Associazione non riconosciuta "TREQUANDA SOLeNERGIA 1" si propone di operare al fine di promuovere attività di interesse generale:

1. La tutela dell'ambiente;
2. Il risparmio energetico;
3. La diffusione delle fonti di energia rinnovabile;
4. La produzione di energia sul territorio;
5. L'autosufficienza energetica;
6. Contrasto alla povertà energetica.

A tal fine potrà partecipare alla realizzazione di fonti rinnovabili, alla distribuzione, alla fornitura, al consumo, all'aggregazione, allo stoccaggio dell'energia, ai servizi di efficienza energetica, o a servizi di ricarica per veicoli elettrici o fornire altri servizi energetici ai suoi membri o soci, in conformità e, secondo quanto ammesso dalla legislazione o regolazione normativa statale.

Inoltre, l'Associazione potrà:

1. realizzare convegni, studi, campagne di sensibilizzazione e promozione sull'utilizzo e lo sviluppo delle energie rinnovabili;
2. realizzare iniziative e sottoscrivere accordi con imprese commerciali e produttive o Enti Pubblici volti al riconoscimento di incentivi e agevolazioni a favore degli associati per l'acquisto di energia derivante da fonti rinnovabili, beni e servizi connotati da basso impatto ambientale e ridotto consumo energetico, per la riqualificazione energetica degli edifici, nonché per fornire ed ampliare una piattaforma energetica da fonti rinnovabili a disposizione degli associati;
3. realizzare impianti di generazione di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo e al fine di permettere agli associati di ottenere agevolazioni e riduzioni tariffarie per l'acquisto di energia. Ciò anche in considerazione degli incentivi promossi dalle Autorità decisorie e/o regolatorie per lo sfruttamento delle configurazioni di comunità energetica rinnovabile così come definite dalla legge e dai regolamenti.

L'Associazione potrà altresì svolgere attività commerciali unicamente in via residuale e in ogni caso strumentale al raggiungimento dei fini istituzionali. L'Associazione potrà partecipare ad altre associazioni, fondazioni, consorzi o enti aventi scopo analogo o connesso e comunque non aventi scopo di lucro.

#### **Art. 4 - DURATA**

L'Associazione è a tempo indeterminato e potrà essere sciolta soltanto con deliberazione dell'Assemblea straordinaria degli associati che contestualmente fisserà le disposizioni relative alla liquidazione del patrimonio sociale.

L'anno associativo coincide con l'anno solare.

### **TITOLO SECONDO RISORSE, PATRIMONIO E BILANCIO**

#### **Art. 5 – PATRIMONIO ED ENTRATE**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

1. dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
2. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
3. da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

1. dai contributi energetici previsti a favore delle comunità energetiche rinnovabili
2. dalla vendita dell'energia prodotta dagli impianti inseriti nella configurazione per l'autoconsumo diffuso;
3. da eventuali contributi straordinari che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'Associazione;
4. da eventuali proventi derivanti dalle iniziative attuate e promosse dall'Associazione;
5. da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

#### **Art. 6 – ESERCIZIO SOCIALE**

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il mese di aprile di ogni anno il Consiglio Direttivo (C. D.) predispose il Bilancio dell'esercizio precedente da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione. I bilanci approvati dall'Assemblea, come pure le altre deliberazioni della stessa, restano depositati presso la segreteria dell'associazione, a disposizione degli associati, i quali possono prenderne visione.

## **Art. 7 – DESTINAZIONE DEGLI INCENTIVI PER LA CONDIVISIONE DELL'ENERGIA**

La CER, nell'ambito delle proprie finalità statutarie, assume tra gli altri il ruolo di Referente così come definito dal Testo Integrato Autoconsumo Diffuso – TIAD, approvato da ARERA con Deliberazione del 27 dicembre 2022, n. 727/2022/R/EEL, definendo, tra l'altro, le modalità di riparto degli incentivi derivanti dalla condivisione dell'energia in qualità di delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa.

Il riparto degli incentivi e dei proventi derivanti dalla vendita dell'energia prodotta dagli impianti inseriti nella configurazione rappresenta lo strumento attraverso il quale si consegue l'oggetto associativo e non costituisce un riparto di utili.

Le modalità di ripartizione degli incentivi per la condivisione dell'energia saranno riportate in uno specifico Regolamento adottato dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 20 dello Statuto.

In ogni caso il Regolamento per la condivisione dei benefici derivanti dalla condivisione dell'energia dovrà assicurare che l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di quota energia condivisa espresso in percentuale di cui al seguente capoverso, sia destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.

Il valore soglia di cui al precedente capoverso, definito nel Regolamento, non potrà in ogni caso essere superiore ai valori definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.

Il Regolamento definisce altresì le modalità per la completa, adeguata e preventiva informativa nei confronti di tutti i Partecipanti con particolare riferimento ai consumatori finali, circa i benefici loro derivanti dall'accesso alla tariffa incentivante per la condivisione dell'energia definita dalla normativa vigente.

## **TITOLO TERZO I SOCI**

### **Art. 8 – SOCI**

Il numero degli associati è illimitato, ma comunque non inferiore al minimo stabilito dalla legge.

I membri possono essere solo persone fisiche, associazioni, piccole imprese, o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali e qualsiasi attore locale. Per le imprese private, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile è ammessa a condizione che non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale.

Requisito per partecipare alla configurazione di Comunità Energetica Rinnovabile è la titolarità, di una utenza per l'approvvigionamento della energia elettrica con punto di connessione sotteso alla medesima cabina di trasformazione primaria.

Nel caso in cui un soggetto abbia pluralità di punti di connessione sottesi alla medesima cabina e vi partecipi per tutti o alcuni, la sua partecipazione sarà sempre per una unica quota e ha diritti per un solo voto.

La partecipazione all'Associazione è aperta e volontaria.

È aperta a coloro i quali, essendo in possesso dei requisiti e condividendone in modo espresso gli scopi, presentano richiesta.

All'atto della presentazione della domanda di adesione, ogni aspirante socio ha diritto di prendere visione del presente Statuto e del regolamento interno, di essere informato su ogni aspetto - legale, fiscale, operativo – conseguente alla sua adesione all'Associazione.

Spetta al Consiglio Direttivo deliberare sulle domande di ammissione, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale. L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche, né discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e alla loro partecipazione alla vita associativa. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve esaminare le domande degli aspiranti nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data in cui sono state presentate.

Tutti i soci hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all'interno dell'Associazione.

Le quote sono intrasmissibili a qualsiasi titolo.

I soci si distinguono in fondatori e ordinari:

- fondatori: coloro che costituiscono l'Associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo;
- ordinari: coloro che chiedono l'iscrizione;

L'Associazione può conferire la qualifica di associato onorario alle persone fisiche che si siano distinti per servizi resi alla Comunità cittadina o che si siano distinti per l'impegno nel campo delle energie rinnovabili e del risparmio energetico. La qualifica di associato onorario abilita la persona cui è stata conferita di poter partecipare alla assemblea dei soci, senza diritto di voto, con il diritto di esprimere ogni opinione sull'andamento della vita della Comunità. Il Consiglio Direttivo potrà richiedere all'associato onorario di partecipare al Consiglio Direttivo a scopo consultivo.

I soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e le deliberazioni del Consiglio Direttivo.

### **Art. 9 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI**

Gli associati hanno diritto di:

1. partecipare alle Assemblee;
2. votare direttamente o per delega alle Assemblee, in particolare a quelle convocate per l'approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti e per la nomina degli organi dell'istituzione, se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
3. essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
4. partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
5. usufruire di tutti i servizi offerti dall'Associazione;
6. conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
7. concorrere alla formazione dei programmi di attività e alla loro approvazione;
8. conoscere l'ordine del giorno delle assemblee, esaminare i bilanci e consultare i libri sociali
9. rassegnare le dimissioni e recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente con almeno tre mesi di preavviso;
10. ricevere, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dal Regolamento Interno, i ricavi derivanti dalla vendita dell'energia elettrica e dall'eventuale incentivazione e valorizzazione riconosciuta dal GSE nonché da altre eventuali forme di incentivazione;

I soci sono obbligati:

- a rispettare le norme del presente statuto ed i regolamenti approvati;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione;
- a contribuire al raggiungimento degli scopi dell'Associazione e prestare, nei modi e nei tempi concordati, la propria opera secondo i fini dell'ente stesso, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro, anche indiretto;
- al rispetto di quanto previsto dal Regolamento Interno dell'associazione.

La partecipazione dei membri alla comunità energetica prevede il mantenimento dei diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio fornitore di energia.

I soci individuano univocamente nella CER il soggetto delegato responsabile dell'immissione in rete e della valorizzazione economica dell'energia elettrica degli impianti di produzione le cui immissioni rilevano ai fini della quantificazione dell'energia elettrica condivisa. I medesimi Partecipanti delegano inoltre la CER quale soggetto responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa e del relativo valore economico secondo i dati del distributore locale e possono, inoltre, demandare la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso le società di vendita, come stabilito dallo specifico regolamento.

La qualità di socio si perde, estinguendosi il rapporto individuale, per:

- recesso;
- morte o perdita della capacità di agire per le persone fisiche ed estinzione per gli enti;
- Esclusione per gravi motivi

Le cause di recesso ed estinzione del rapporto individuale soggiacciono al disposto dell'art. 24 del Codice civile e all' articolo 6 del Regolamento Interno.

#### **Art. 10 – VOLONTARI, DIPENDENTI E COLLABORAZIONI**

L'Associazione si avvale in modo prevalente dell'opera di volontariato dei propri soci o di altri aderenti nello svolgimento delle proprie attività.

L'Associazione può avvalersi della consulenza di società del settore energetico in grado di seguire tutte le fasi dello sviluppo, costruzione, gestione, i rapporti con altre istituzioni pubbliche e private e qualsiasi altra azione utile alla comunità energetica.

### **TITOLO QUARTO GLI ORGANI SOCIALI**

#### **Art. 11 – ORGANI SOCIALI**

Gli organi dell'Associazione sono:

L'Assemblea dei soci;

Consiglio Direttivo composto da:

Presidente;

Vicepresidente;

Tesoriere.

#### **Art. 12 - ASSEMBLEA**

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Le sue decisioni obbligano tutti i soci.

L'Assemblea è formata da tutti gli aderenti all'Associazione ed è presieduta dal Presidente dell'Associazione.

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno, per l'esame e l'approvazione del bilancio d'esercizio o della rendicontazione economica.

L'Assemblea è convocata inoltre:

- quando il Presidente lo ritenga opportuno;
- quando ne sia fatta richiesta da:
  - almeno metà dei soci o
  - da almeno due terzi dei componenti del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è convocata mediante preavviso da comunicare almeno sette giorni prima a mezzo e- mail, lettera raccomandata, o consegnata a mano, o mediante avviso affisso presso la sede o pubblicato sul sito internet dell'associazione, o altra modalità ritenuta opportuna e valida, purché verificabile.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

Per la validità della costituzione dell'Assemblea ordinaria e delle delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti. Nel caso di seconda convocazione l'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci presenti e/o rappresentati e le delibere saranno prese sempre a maggioranza semplice.

Per la validità della costituzione dell'Assemblea straordinaria sarà necessaria la presenza di almeno i due terzi (2/3) degli associati, mentre in seconda convocazione sarà necessaria la presenza di almeno metà più uno degli associati. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento, le modifiche statutarie e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati.

Il Segretario eletto di volta in volta dalla Assemblea ha il compito della redazione e trascrizione dei verbali. Egli verifica la regolarità della convocazione e la validità della sua costituzione, nonché la validità delle eventuali deleghe.



## **Art. 13 – ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA**

### **L'Assemblea in seduta ordinaria:**

- determina le linee generali programmatiche dell'associazione;
- approva i bilanci o rendiconti di esercizio e il bilancio sociale ricorrendone l'obbligo, deliberando riguardo alla destinazione degli eventuali avanzi di gestione, piuttosto che sulle modalità di copertura delle eventuali perdite;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, ove previsto o imposto dalla norma, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- fissa, su proposta del Consiglio Direttivo, gli eventuali contributi associativi straordinari;
- approva il programma di attività redatto dal Consiglio Direttivo;
- si pronuncia su ogni argomento sottoposto alla sua attenzione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

### **L'Assemblea straordinaria:**

- delibera le modifiche dello statuto e del regolamento interno;
- sulla diversa valorizzazione e attribuzione degli incentivi ai soci
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione, stabilendo, in caso di scioglimento, la devoluzione del patrimonio sociale residuo, secondo quanto disposto dall'articolo 21 dello Statuto;
- nomina uno o più liquidatori.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono trascritte in apposito registro a cura del Segretario o, in mancanza, dal Presidente dell'Associazione e rimangono depositate presso la sede dell'Associazione a disposizione degli aderenti per la libera consultazione.

## **Art. 14 – RAPPRESENTANZA DEI SOCI IN ASSEMBLEA**

Ciascun associato ha diritto ad un voto;

Ogni associato può farsi rappresentare, tramite delega scritta, da altro associato. Tuttavia, nessun associato può rappresentare più di 3 altri associati.

## **Art. 15 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo nominato dall'Assemblea, i cui componenti sono scelti mediante elezione fra gli associati senza alcuna discriminazione. Il Consiglio Direttivo sarà composto da tre membri: Presidente, Vicepresidente, tesoriere.

Il Consiglio Direttivo è convocato con avviso personale a mezzo mail, lettera raccomandata, o consegnata a mano, o altra modalità ritenuta opportuna e valida, purché verificabile contenente l'ordine del giorno, a cura del Presidente o quando ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri.

I consiglieri durano in carica tre anni e possono essere rieletti, anche più volte. Il primo Consiglio Direttivo viene nominato in sede di costituzione dell'Associazione. Il rinnovo del Consiglio Direttivo avviene in sede di esame e approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di carica.

Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, un consigliere venisse meno, il Presidente o chi per esso convocherà un'Assemblea ordinaria per eleggere un nuovo rappresentante del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è organo esecutivo, investito di tutti i poteri per lo svolgimento dell'attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea.

Le decisioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza, con la presenza di almeno la metà dei componenti, nel caso di parità il voto del Presidente vale il doppio.

Ogni riunione del Consiglio Direttivo è verbalizzata dal Presidente, che cura la conservazione dei verbali.

#### **Art. 16 – PRESIDENTE E ALTRE CARICHE**

Il Presidente, cui spetta anche la presidenza dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, è eletto da quest'ultimo al suo interno, a maggioranza di voti. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni sono assolte dal Consigliere più anziano di età anagrafica.

Funzione del Presidente è quella di rappresentare l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, convocare il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei soci, curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e sorvegliare il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verificare il rispetto dello Statuto, presiedere l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e curare l'ordinato svolgimento dei lavori.

Deleghe del Consiglio Direttivo al Presidente:

il Presidente è investito dal Consiglio Direttivo di tutti i poteri per lo svolgimento dell'attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi, ad eccezione di quelli che la legge e lo statuto riservano all'assemblea.

Il Vicepresidente è uno dei componenti del Consiglio Direttivo ed ha il compito di sostituire il Presidente in caso di sua assenza.

Il Tesoriere è uno dei componenti del Consiglio Direttivo ed ha il compito di provvedere ai pagamenti e curare la tenuta della contabilità e dei libri sociali, curare i rapporti con le banche, con facoltà di procedere a depositi e a prelievi.

Tutte le cariche sono gratuite.

#### **ART. 17- REFERENTE**

Il Referente della CER “ TREQUANDA SOLeNERGIA 1” è la medesima CER nella figura del Presidente. Al Referente sarà demandata la gestione tecnica ed amministrativa della richiesta di accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso, responsabile del trattamento dei dati e controparte del contratto con il GSE per l'ottenimento dei benefici previsti dal servizio. Al Referente saranno inviate le comunicazioni relative al procedimento di ammissione al servizio per l'autoconsumo diffuso e saranno, inoltre, intestate le fatture attive emesse dal GSE relativamente ai costi amministrativi spettanti allo stesso GSE. Il Referente sarà il soggetto deputato a emettere fattura nei confronti del GSE relativamente agli importi spettanti.

Il Referente dovrà dare adeguata e preventiva informativa nei confronti di tutti i Partecipanti con particolare riferimento ai consumatori finali, circa i benefici loro derivanti dall'accesso alla tariffa incentivante per la condivisione dell'energia definita dalla normativa vigente.

### **TITOLO QUINTO DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 18 - OBBLIGAZIONI DELL'ASSOCIAZIONE**

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione (art. 38 c.c.).

### **Art. 19 – MODIFICAZIONI DELLO STATUTO**

Il presente statuto regola e vincola alla sua osservanza tutti coloro che aderiscono all'Associazione. Esso può essere modificato solo dall'Assemblea dell'Associazione riunita in via straordinaria.

### **Art. 20 – REGOLAMENTO INTERNO**

L'Assemblea approva il regolamento interno, che rimane valido a tempo indeterminato e comunque fino quando non sia modificato o soppresso dall'Assemblea medesima riunita in via straordinaria.


### **Art. 21 – ESTINZIONE, SCIoglIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO**

Lo scioglimento è deliberato dall'assemblea straordinaria col voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati. In caso di scioglimento o cessazione dell'organizzazione, i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato o enti non lucrativi socialmente utili aventi scopi analoghi a quelli indicati nel presente statuto e comunque al perseguimento di finalità di pubblica utilità sociale.

### **Art. 22 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

Il presente Statuto entra in vigore all'atto della sua approvazione.

Per quanto non previsto dal presente statuto si rimanda a quanto stabilito dall'ordinamento giuridico vigente.



**Sustainable S.r.l. Società Agricola**

Località Belsedere

53020 Trequanda, SI, Italy

p.IVA:01595880523 SDI:W77VJK9

Martin Moser